

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCDD NEWS

Marzo – Pt. 2
2026



Studio Legale

SOMMARIO

AMMINISTRATIVO E ANTITRUST	4
1) Commissione UE approva un piano per la ricerca e lo sviluppo nel settore del nucleare	4
2) Commissione UE adotta nuove norme sugli aiuti di Stato per promuovere l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili	4
3) Consiglio di Stato: possibilità di esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA nei confronti del Consiglio dei Ministri	5
4) Consiglio di Stato: sulla qualificazione di ATM S.p.A. in termini di organismo di diritto pubblico e il conseguente obbligo di applicazione delle norme dell'evidenza pubblica	6
5) Commissione UE approva la strategia per lo sviluppo dell'industria marittima e dei porti	6
6) ANAC (parere n.88/2026): PPP e il rischio di disponibilità per le opere c.d. "fredde"	7
7) TAR Lazio: il nuovo Codice Appalti non prevede più la nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione analitica delle risorse, in ossequio al principio del risultato	8
FINANZA STRUTTURATA/CAPITAL MARKETS/FINTECH	8
8) Consob: in consultazione le proposte di modifica ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate	8
9) ESMA: pubblicato il report finale con le azioni migliorative in relazione al processo decisionale degli investitori retail	9
LAVORO	10
10) Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime impatriati e continuità rapporto con datore estero	10
M&A	10
11) Scioglimento della società e responsabilità degli amministratori	10
12) Corte di Cassazione: il principio di continuità dei bilanci non si applica alle impugnazioni delle delibere	11
REAL ESTATE	11
13) Parlamento Europeo: Risoluzione sul tema della crisi degli alloggi nell'UE	11
REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA	12
14) EBA: RTS sulle richieste di riduzione degli strumenti MREL	12
15) EBA: in consultazione RTS e linee guida in materia di modelli di margine iniziale	13

16) EBA: Q&A sulle valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di rating	13
17) EIOPA: avviata consultazione in materia di segnalazioni regolamentari	14
18) Composizione negoziata: non concedibile il divieto di escussione delle garanzie concesse da MCC.....	15
19) Tribunale di Napoli: sulle Fideiussioni omnibus successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia	15
GIURISPRUDENZA.....	16
20) Corte di Cassazione: la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta prima del fallimento deve essere integralmente trasferita dinanzi al giudice delegato nelle forme dell'accertamento del passivo	16
ALTRE NOTIZIE RILEVANTI.....	18
21) In GU la Legge di delegazione europea 2026	18
22) In GU la Legge sulle PMI.....	19

AMMINISTRATIVO E ANTITRUST

1) Commissione UE approva un piano per la ricerca e lo sviluppo nel settore del nucleare

In data 19 marzo 2026, la Commissione europea ha adottato il [programma di lavoro 2026-2027](#) del programma Euratom per la ricerca e la formazione. Il programma di lavoro 2026-2027 mira a rafforzare l'indipendenza energetica, la competitività e la leadership tecnologica dell'UE, procedendo al contempo verso la neutralità carbonica entro il 2050.

Il programma prevede uno stanziamento complessivo di 330 milioni di euro a sostegno della ricerca nel settore nucleare, con particolare attenzione alla fusione, alla fissione, alla sicurezza nucleare, alla gestione dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione e allo sviluppo delle competenze.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione, una parte significativa delle risorse, pari a 222 milioni di euro, sarà destinata ad accelerare lo sviluppo dell'energia da fusione, favorendo il passaggio della ricerca dai laboratori alla rete elettrica. Ulteriori fondi saranno impiegati per rafforzare la ricerca sulla fissione nucleare e migliorare gli standard di sicurezza, anche con riguardo alla gestione dei rifiuti radioattivi. Il programma mira, inoltre, a sostenere la competitività industriale europea e la formazione di nuove professionalità nel settore.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche dell'Unione europea volte a promuovere l'innovazione e l'autonomia strategica in ambito energetico e tecnologico.

2) Commissione UE adotta nuove norme sugli aiuti di Stato per promuovere l'uso di mezzi di trasporto più sostenibili

In data 16 marzo 2026, la Commissione europea ha adottato le nuove [Linee guida sugli aiuti di Stato per il trasporto terrestre e multimodale \("LMT Guidelines"\)](#) e il [Regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti \("TBER"\)](#), con l'obiettivo di promuovere l'impiego di modalità di trasporto più sostenibili e aggiornare il quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

Le disposizioni, in vigore dal 30 marzo 2026, sostituiscono le linee guida del 2008 sugli aiuti di stato alle imprese ferroviarie e introducono un sistema più moderno e coerente per i trasporti terrestri a minore impatto ambientale, quali trasporto ferroviario, vie navigabili interne e trasporto multimodale.

In particolare, le *LMT Guidelines* precisano le condizioni per la concessione di aiuti soggetti all'approvazione della Commissione. Le linee guida includono sia misure operative sia investimenti destinati, tra l'altro, alla costruzione o all'ammodernamento delle infrastrutture e al sostegno all'avvio di nuovi servizi commerciali su ferrovia e vie navigabili e introducono criteri più flessibili per gli aiuti che favoriscono le transizioni *green* e *digital*, anche attraverso interventi volti a ridurre i costi esterni del trasporto e a migliorare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari.

Parallelamente, il TBER – che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2034 - semplifica le procedure esentando determinate categorie di aiuti dalla preventiva approvazione della Commissione, consentendo agli Stati membri di agire più rapidamente e con minori oneri amministrativi.

Complessivamente, il nuovo quadro intende facilitare l'ingresso di nuovi operatori, sostenere PMI e *mid-cap* e promuovere uno spostamento modale verso soluzioni di trasporto più efficienti e sostenibili.

3) Consiglio di Stato: possibilità di esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento della PA nei confronti del Consiglio dei Ministri

Con la sentenza n. 1986/2026 dell'11 marzo 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) riferita ad un progetto di ampliamento di un impianto eolico in Sardegna.

In estrema sintesi, nel corso del procedimento di VIA il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato il proprio parere favorevole, mentre il Ministero della Cultura ha espresso il proprio parere tecnico contrario rispetto ad una parte soltanto dell'iniziativa. La questione è stata deferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (“PCM”) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. 400/1988. Una volta rimesso alla PCM, il suddetto procedimento di VIA era rimasto privo di una decisione conclusiva per un periodo piuttosto prolungato.

A fronte di tale situazione di incertezza, la società promotrice del progetto ha promosso un ricorso al TAR Sardegna lamentando l'inerzia delle amministrazioni coinvolte e al fine di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni medesime. Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso inammissibile in base all'assunto secondo il quale “*devono rimanere su due piani separati la sindacabilità giurisdizionale dell'atto di alta amministrazione eventualmente adottato dal Consiglio dei Ministri e la configurabilità dell'obbligo di provvedere entro un certo termine a carico di quest'ultimo*”.

A fronte della proposizione dell'appello avverso la sentenza del TAR Sardegna, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Sardegna ed ha invece affermato che la decisione del Consiglio dei Ministri a fronte del deferimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. 400/1988, si qualifica come atto di alta amministrazione ma che, in ogni caso, gli atti di alta amministrazione restano sottoposti agli stessi principi che disciplinano il procedimento amministrativo, che si deve concludere con l'adozione di un provvedimento.

Pertanto, “*dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere*”, con la conseguenza che, secondo la pronuncia in esame, (i) il procedimento di VIA, anche qualora deferito al Consiglio dei Ministri, deve essere concluso con un provvedimento e (ii) a fronte di un'inerzia, resta esperibile il rimedio dell'azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell'art.117 del d. lgs. n. 104/2010 al fine di accertare l'obbligo del Consiglio dei Ministri di

provvedere e di condannare lo stesso a provvedere entro un determinato termine, al pari di quanto avviene ordinariamente per le altre amministrazioni pubbliche.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

4) Consiglio di Stato: sulla qualificazione di ATM S.p.A. in termini di organismo di diritto pubblico e il conseguente obbligo di applicazione delle norme dell'evidenza pubblica

Con la sentenza n. 1876/2026 in data 9 marzo 2026, il Consiglio di Stato si è soffermato sulla qualificazione giuridica da attribuire ad ATM S.p.A. ("ATM") ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare per l'affidamento del servizio di *bike sharing* nella Città di Milano.

Infatti, muovendo dalla pacifica natura di ATM quale impresa pubblica, che comporta l'obbligo per la stessa di osservare la disciplina in materia di evidenza pubblica in caso di affidamento di appalti nell'ambito dei cc.dd. "settori speciali" (nel caso di specie, quello del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo), il Consiglio di Stato si è concentrato sulla possibilità che ATM possa essere qualificata (anche) quale organismo di diritto pubblico, con la conseguente applicazione della disciplina dell'evidenza pubblica agli affidamenti di qualsiasi contratto di lavori, servizi o forniture.

I Giudici, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di imprese pubbliche e di organismi di diritto pubblico, anche alla luce del nuovo d. lgs. 36/2023 (il c.d. Codice dei Contratti Pubblici), hanno affermato che ATM, oltre ad essere un'impresa pubblica, dev'essere inquadrata anche come organismo di diritto pubblico in ragione dei seguenti indici: (i) essa possiede autonoma personalità giuridica; (ii) svolge un'attività finanziata in modo esclusivo dal Comune di Milano, (iii) vede la nomina dei propri amministratori riservata al Comune di Milano; (iv) gestisce un servizio pubblico di trasporto che rientra tra le finalità di interesse generale perseguite dal medesimo Comune e (v) svolge un'attività "*indirizzata a produrre utilità funzionalmente rivolte all'interesse generale in quanto non assoggettate a regole di mercato e pertanto non perseguite secondo criteri di imprenditorialità*" (i.e., il requisito teleologico).

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

5) Commissione UE approva la strategia per lo sviluppo dell'industria marittima e dei porti

In data 4 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una [comunicazione](#) mediante la quale ha presentato una nuova strategia industriale marittima dell'UE e una strategia dedicata ai porti, finalizzate a rafforzare la competitività, la resilienza e la sostenibilità del settore marittimo europeo nel contesto della transizione verde.

Tali iniziative mirano a sostenere l'intera catena del valore marittima – cantieristica, trasporto marittimo e infrastrutture portuali – attraverso misure per la decarbonizzazione, la digitalizzazione e il rafforzamento della sicurezza.

In particolare, la strategia industriale marittima promuove la competitività, l'innovazione e la *leadership* tecnologica nelle industrie manifatturiere marittime e nel settore del trasporto marittimo europeo. A tal fine, la strategia industriale marittima è articolata in tre pilastri principali: (i) rafforzamento delle capacità europee di costruzione, equipaggiamento e riparazione navale, anche tramite innovazione tecnologica; (ii) miglioramento della connettività, della sostenibilità e dell'efficienza del trasporto marittimo, con semplificazioni amministrative e sviluppo di carburanti alternativi e infrastrutture di elettrificazione; e (iii) incremento della sicurezza e della resilienza del settore, anche in considerazione del possibile *dual use* delle infrastrutture marittime.

Parallelamente, la strategia per i porti rappresenta un quadro completo volto a rafforzare la competitività, la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità dei porti europei, i quali costituiscono il fondamento del commercio, della sicurezza e della transizione verso l'energia pulita dell'Europa. Il rafforzamento dei porti dell'UE garantirà l'autonomia strategica dell'Europa e consentirà all'UE di mantenere la *leadership* globale nel trasporto via acqua – contribuendo al contempo al raggiungimento della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Le strategie non hanno carattere vincolante, ma delineano le priorità politiche e regolatorie dell'UE per lo sviluppo del settore marittimo e portuale nei prossimi anni.

6) ANAC (parere n.88/2026): PPP e il rischio di disponibilità per le opere c.d. “fredde”

In data 4 marzo 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), con il [parere di precontenzioso n. 88](#), ha fornito importanti chiarimenti sulla distinzione tra concessione, quale fattispecie di partenariato pubblico-privato (“PPP”), e appalto, con particolare riferimento alle cosiddette opere “fredde”, caratterizzate dal fatto che il concessionario esegue la prestazione di gestione dell'opera o del servizio direttamente a favore dell'amministrazione, che lo remunera attraverso un corrispettivo. Nel caso analizzato, relativo a una procedura di affidamento nella forma della concessione per la realizzazione di lavori di riqualificazione e relative attività di progettazione in strutture afferenti all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con conseguente affidamento di servizi da svolgere nelle suddette strutture remunerati attraverso canone fisso, ANAC ha ribadito che, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023, un PPP richiede sempre un effettivo trasferimento del rischio operativo al soggetto privato. Tale rischio nelle opere “fredde” si declina come c.d. “rischio di disponibilità”: l'ANAC, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ribadisce che tale rischio consiste nell'erogazione del corrispettivo solo a fronte dell'effettiva disponibilità dell'opera nonché nella previsione di un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionari.

Dall'analisi della documentazione di gara e del meccanismo contrattuale, l'Autorità ha riscontrato, nel caso di specie, l'assenza di un effettivo rischio di disponibilità nei termini di cui sopra, in ragione

della mancanza di un apparato di controlli e sanzionatorio (*i.e.* previsione di penali) tale da incidere sul recupero degli investimenti iniziali del concessionario.

Per ANAC, in assenza di rischio operativo significativo, l'operazione non può essere qualificata come concessione, ma deve essere ricondotta a un appalto misto di lavori e servizi.

7) TAR Lazio: il nuovo Codice Appalti non prevede più la nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione analitica delle risorse, in ossequio al principio del risultato

Con sentenza n. 24140/2025 del 31 dicembre 2025, il TAR Lazio (“TAR”) si è pronunciato sulla questione relativa alla necessità che il contratto di avvalimento riporti l'indicazione analitica e dettagliata dei mezzi e delle risorse che l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata mediante l'istituto dell'avvalimento.

I dubbi interpretativi sottesi alla questione derivano dal fatto che, mentre l'art 89 del d.lgs. n. 50/2016 (*i.e.*, il vecchio Codice Appalti) prevedeva espressamente che “*il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria*”, analoga previsione non si rinviene nella corrispondente previsione del nuovo Codice Appalti (*i.e.*, l'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023). Tale silenzio normativo, infatti, poneva alcuni dubbi in ordine alle conseguenze della presentazione, in sede di gara, di un contratto di avvalimento “generico”, ovvero sia privo di un'indicazione analitica e specifica di mezzi e delle risorse messe a disposizione tra operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

Sul punto il TAR ha fugato ogni dubbio ritenendo che “*il nuovo codice dei contratti pubblici [...] non prevede più la nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione analitica delle risorse. Il che consente un'interpretazione ispirata al principio del risultato, in cui rileva la sostanza dell'impegno assunto*”. Pertanto, secondo il ragionamento del TAR, l'assenza nel nuovo Codice Appalti di qualsivoglia riferimento alla sanzione della nullità in siffatte ipotesi di genericità si spiega alla luce dell'introduzione del nuovo “superprincipio” generale del risultato, che valorizza la sostanza dell'accordo assunto dalle parti con i contratti di avvalimento, più che le formalità con cui gli stessi vengono sottoscritti e presentati alle stazioni appaltanti.

Ne discende che, secondo il TAR, le stazioni appaltanti – a prescindere dal livello di dettaglio di tali contratti – debbono procedere a verificare in concreto che l'avvalimento non sia soltanto “cartolare” ma che, al contrario, lo stesso comporti una effettiva messa a disposizione dell'impresa ausiliata dei requisiti necessari.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

FINANZA STRUTTURATA/CAPITAL MARKETS/FINTECH

8) Consob: in consultazione le proposte di modifica ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate

In data 16 marzo 2026, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) ha posto in pubblica consultazione un pacchetto di modifiche relative ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate.

In particolare, le proposte di modifica hanno l’obiettivo di modernizzare e razionalizzare il quadro regolamentare, eliminando oneri non necessari per operatori ed emittenti, mantenendo al centro la tutela dei risparmiatori e l’integrità del mercato anche al fine di favorirne la crescita.

Tra gli interventi più significativi, si segnalano:

- l’innalzamento da 20.000 a 50.000 euro della soglia per le comunicazioni di *internal dealing*;
- l’abrogazione di norme attuative di disposizioni del Tuf ormai superate al fine di armonizzare i regolamenti con le recenti novità introdotte dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (la c.d. Legge Capitali);
- la semplificazione delle procedure relative ai prospetti e alle offerte pubbliche, attraverso l’eliminazione del deposito per i prospetti approvati di titoli *equity* e *non equity* e degli obblighi informativi in capo al responsabile del collocamento a chiusura dell’offerta;
- l’estensione della facoltà di utilizzo della lingua inglese, già introdotta dalla Consob per la redazione dei prospetti, che potrà essere utilizzata anche per la documentazione richiesta dalla normativa europea nelle offerte pubbliche svolte in assenza del prospetto

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 7 aprile 2026.

9) ESMA: pubblicato il report finale con le azioni migliorative in relazione al processo decisionale degli investitori retail

In data 12 marzo 2026, l’*European Securities and Markets Authority* (“**ESMA**”) ha pubblicato il [report](#) finale sul processo decisionale degli investitori *retail*. Il report si basa sugli esiti della consultazione lanciata da ESMA lo scorso anno.

L’ESMA ha delineato una serie di azioni e miglioramenti operativi che intende portare avanti per facilitare l’accesso degli investitori *retail* a opportunità di investimento adeguate. In particolare, l’ESMA si concentrerà su tre aree:

- razionalizzazione degli obblighi di informativa e valutazione del sovraccarico di informazioni per gli investitori;
- riduzione della complessità delle valutazioni di idoneità e adeguatezza;
- semplificazione dei requisiti della Direttiva (UE) 2014/65 (la “**MiFID II**”) in materia di preferenze di sostenibilità.

Il report fungerà da guida per i futuri pareri tecnici dell'ESMA sugli atti delegati della MiFID II e per eventuali aggiornamenti delle sue linee guida.

LAVORO

10) Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul regime impatriati e continuità rapporto con datore estero

In data 20 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Risposta all'interpello n. 82/2026](#), fornendo alcuni chiarimenti sull'accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023) nel caso in cui il soggetto interessato continui a prestare la propria attività lavorativa a favore di un datore di lavoro estero (non operante in Italia e non appartenente a un gruppo con soggetti residenti in Italia) in modalità agile.

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, riguardava un cittadino italiano residente in Finlandia da oltre trent'anni, intenzionato a spostare la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia a partire dal 2026. Egli domandava se, pur continuando a svolgere la propria attività lavorativa a favore di un datore di lavoro estero (finlandese) e completamente da remoto, avrebbe avuto diritto di accedere al regime agevolativo menzionato.

L'Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che la continuità del rapporto lavorativo con il datore straniero e lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non costituiscono cause ostative alla fruizione del regime di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

Anche in presenza di simili circostanze, dunque, l'agevolazione va regolarmente riconosciuta, là dove sussistano tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa.

M&A

11) Scioglimento della società e responsabilità degli amministratori

In data 24 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un [documento](#) contenente le linee guida e gli orientamenti interpretativi relativi alla quantificazione del danno ex articolo 2486 c.c., con l'obiettivo di fornire indicazioni operative per la determinazione del pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in presenza di una causa di scioglimento.

Il documento analizza il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità degli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, non si limitino alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. In particolare, vengono esaminate le principali metodologie di quantificazione del danno, tra cui il criterio della differenza dei netti patrimoniali e il criterio del deficit "fallimentare", evidenziandone presupposti applicativi, limiti e ambiti di utilizzo. Viene inoltre evidenziato l'utilizzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali come criterio generale, mentre trova impiego residuale il criterio del deficit "fallimentare".

Il Consiglio Nazionale sottolinea che la determinazione del danno patrimoniale causato dalla illecita prosecuzione dell'attività economica della società dopo la perdita del capitale sociale deve essere effettuata facendo applicazione del principio di causalità e, quindi, imputando agli amministratori e ai sindaci in concorso con questi, solo il danno direttamente derivante dalle condotte antiggiuridiche poste in essere, non potendo essere attribuiti agli organi, convenuti nelle azioni di responsabilità promosse per far valere il danno di cui all'art. 2486 c.c., danni che non sono direttamente riconducibili alle loro inadempienze.

Il documento fornisce infine indicazioni metodologiche e operative utili per consulenti tecnici, professionisti e organi giudicanti, con l'obiettivo di favorire un approccio uniforme e coerente nella quantificazione del danno ai sensi dell'art. 2486 c.c.

12) Corte di Cassazione: il principio di continuità dei bilanci non si applica alle impugnazioni delle delibere

In data 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul principio di continuità dei bilanci, chiarendo che tale principio non trova applicazione nell'ambito delle impugnazioni delle delibere assembleari di approvazione del bilancio. La decisione interviene nell'ambito di una controversia relativa alla validità di una delibera di approvazione del bilancio sociale, contestata per presunti vizi afferenti esercizi precedenti.

La Corte ha precisato che il principio di continuità dei bilanci, secondo cui il bilancio di un esercizio costituisce il punto di partenza per la redazione di quello successivo, opera sul piano contabile e gestionale, ma ha altresì un risvolto giuridico in quanto consente all'impugnante di estendere le contestazioni sulla validità di un bilancio anche ai bilanci successivi a condizione che venga allegato che i rilievi addotti con riferimento al primo bilancio si sono trasmessi anche ai bilanci successivi e siano di conseguenza ancora rilevanti ai fini dell'analisi sulla correttezza del documento contabile impugnato. Ne consegue che non sussiste alcuna automatica o presuntiva trasmissione del vizio da un bilancio all'altro tanto che laddove l'impugnante ometta di dedurre la persistenza del vizio originariamente dedotto, opera il meccanismo di sanatoria deducibile dall'art. 2434-bis, primo comma, cod. civ., che prevede una presunzione, *iuris tantum*, di autonomia e integrità del bilancio dell'esercizio successivo rispetto ai vizi che eventualmente inficino quello precedente.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

REAL ESTATE

13) Parlamento Europeo: Risoluzione sul tema della crisi degli alloggi nell'UE

In data 10 marzo 2026, il Parlamento europeo, richiamando i principi sanciti dal Pilastro europeo dei diritti sociali e dalla Carta sociale europea, ha adottato [la risoluzione P-10_TA \(2026\) 0064](#), volta ad

affermare e valorizzare il diritto all'accesso a soluzioni abitative dignitose, sostenibili e a prezzi accessibili in tutti gli Stati membri, delineando priorità e strumenti a supporto dell'azione della Commissione e degli Stati membri.

La risoluzione mira, *inter alia*, a una semplificazione normativa, sia sul piano urbanistico che fiscale, per rimuovere gli ostacoli presenti nel settore delle compravendite e delle locazioni, nonché a un rafforzamento della sovranità europea nei settori della costruzione e ristrutturazione edilizia. In un'ottica di promozione della certezza del diritto di proprietà nonché di tutela generale dei proprietari e dei locatari, la risoluzione promuove la lotta contro l'occupazione illegale di immobili, pubblici e privati, e incoraggia locazioni di lungo termine, con maggiore trasparenza su prezzi.

Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'*housing* sociale, sottolineandosi la necessità di migliorare l'implementazione di politiche finanziarie che garantiscano accesso equo e sostenibile al credito per gli operatori del settore, incentivando la cooperazione pubblico-privata, al fine di consentire lo sviluppo e gestione di alloggi a prezzi accessibili.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA/FINANZIARIA/ASSICURATIVA

14) EBA: RTS sulle richieste di riduzione degli strumenti MREL

In data 19 marzo 2026, l'European Banking Authority ("EBA") ha pubblicato il [Final Report](#) contenente il progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2014/241 sui fondi propri e sulle passività ammissibili (c.d. MREL).

In particolare, il progetto di RTS prevede:

- la riduzione (da quattro a tre mesi) dei termini per l'esame – da parte delle autorità competenti – delle richieste presentate dagli istituti in relazione alla riduzione degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili. La riduzione riflette l'esperienza maturata dalle autorità nella fase di implementazione pratica, che ha dimostrato la capacità delle stesse di processare le domande in un periodo di tre mesi, garantendo al contempo maggiore flessibilità agli istituti nella pianificazione del capitale e nelle operazioni di rimborso;
- la soppressione della procedura semplificata prevista dagli RTS per gli enti in liquidazione. A seguito dell'esenzione introdotta dalla Direttiva (UE) 2024/1174 (il c.d. *Daisy Chain Act*), che ha eliminato per gli enti in liquidazione l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per ridurre gli strumenti di passività ammissibili, le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2014/241 che prevedevano una procedura semplificata per tali enti sono state eliminate in quanto divenute obsolete.

15) EBA: in consultazione RTS e linee guida in materia di modelli di margine iniziale

In data 17 marzo 2026, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha avviato due distinte consultazioni pubbliche – rispettivamente sul [progetto di norme tecniche di regolamentazione](#) ("RTS") e sul [progetto di linee guida](#) ("Linee Guida") – in materia di autorizzazione dei modelli di margine iniziale ("IM model") per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/2987 ("EMIR 3").

In particolare, per tali contratti EMIR 3 prevede l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente prima dell'utilizzo o della modifica degli IM model.

Gli RTS definiscono le procedure di vigilanza per l'autorizzazione e il monitoraggio continuo degli IM model da parte delle autorità competenti – distinguendo tra modelli basati sui c.d. *pro forma model* (quali ISDA SIMM, soggetti a convalida centralizzata EBA) e modelli non pro forma (soggetti a valutazione integrale da parte dell'autorità nazionale) – e si applicano alle controparti appartenenti a gruppi con un ammontare nozionale medio mensile aggregato di derivati OTC non compensati centralmente superiore a 750 miliardi di euro, con applicazione a scaglioni a partire dal 1° gennaio 2028; le Linee Guida, invece, specificano il set minimo di informazioni che le controparti devono fornire nella domanda di autorizzazione, forniscono indicazioni su quali aggiornamenti costituiscano una "modifica" che richiede una nuova autorizzazione e stabiliscono requisiti documentali proporzionati per le controparti meno attive.

Entrambe le consultazioni rimarranno aperte fino al 17 giugno 2026.

16) EBA: Q&A sulle valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di rating

In data 13 marzo 2026, la *European Banking Authority* ("EBA"), attraverso la [Q&A](#) n. 7220/2024, ha fornito una risposta in relazione all'utilizzabilità delle valutazioni del merito di credito emesse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito ("ECAI"), ma non rese pubbliche, ai fini della determinazione del fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato.

L'EBA, nella risposta citata, precisa che valutazioni esterne del merito del credito emesse da ECAI che sono trasmesse o condivise in una forma che non corrisponde alla divulgazione pubblica o alla distribuzione mediante sottoscrizione non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 135 par. 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), tranne nel caso in cui la valutazione esterna del credito sia prodotta da una banca centrale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 135, par. 1, del CRR, una valutazione esterna del merito del credito può essere utilizzata per determinare la ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi

del Capo 2, Titolo II, Parte Terza, solo se è stata emessa o approvata da un'ECAI, in entrambi i casi conformemente al Regolamento (CE) n. 1060/2009 (“CRAR”).

Ai sensi della definizione di cui all'art. 4, par. 1, punto 98, del CRR, un'ECAI può essere:

- un'agenzia di *rating* del credito registrata o certificata conformemente al CRAR; o
- una banca centrale che emette *rating* del credito esenti dall'applicazione del CRAR.

Affinché una valutazione esterna del merito di credito sia emessa o approvata da un'ECAI in conformità al CRAR, tale valutazione deve rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ossia il *rating* del credito, ai sensi dell'art. 2 par. 1 del CRAR stesso, deve essere reso pubblico o distribuito mediante sottoscrizione e l'agenzia di *rating* del credito deve essere registrata o certificata nell'Unione.

17) EIOPA: avviata consultazione in materia di segnalazioni regolamentari

In data 13 marzo 2026, l'*European Insurance and Occupational Pensions Authority* (“EIOPA”) ha avviato una consultazione per raccogliere *feedback* dai soggetti interessati per indentificare le cause (e gli eventuali rimedi) alle potenziali inefficienze, sovrapposizioni e incongruenze nei requisiti di segnalazione e informativa regolamentari.

Nell'ambito della Direttiva (CE) 2009/138 (c.d. “**Solvency II**”), come recentemente modificata, EIOPA è stata incaricata di elaborare una relazione sulle potenziali misure, legislative e tecniche, per sviluppare un sistema integrato di raccolta dati per i settori assicurativo e pensionistico europei al fine di (i) ridurre le aree di duplicazioni e incongruenze fra i sistemi di segnalazione nel settore assicurativo e in altri settori dell'industria finanziaria; (ii) migliorare la standardizzazione, la condivisione e l'utilizzo efficiente dei dati già segnalati nell'ambito di qualsiasi sistema di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente, sia nazionale che europea; (iii) ridurre i costi di conformità.

Il documento pubblicato fornisce una panoramica dell'attuale scenario della rendicontazione per gli assicuratori e gli enti pensionistici aziendali o professionali (“IORP”) ed esamina le possibili modalità per semplificare e armonizzare gli obblighi di rendicontazione: in particolare, dal rapporto emerge che, mentre il settore assicurativo europeo dispone di un sistema di rendicontazione, basato sulla Solvency II, ritenuto maturo, ben armonizzato e profondamente integrato, la raccolta dei dati per gli IORP rimane frammentata.

La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 10 giugno 2026.

18) Composizione negoziata: non concedibile il divieto di escussione delle garanzie concesse da MCC

In data 3 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIV Civile, ha emesso un'ordinanza in materia di composizione negoziata della crisi, in cui si è espresso, inter alia, sulla misura cautelare del divieto di escussione delle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI.

Con l'ordinanza, il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e rigettato, invece, le misure cautelari richieste dalla società ricorrente.

Di particolare interesse è il rigetto della richiesta di vietare l'escussione delle garanzie del Fondo: secondo il Tribunale, infatti, la relativa disciplina ha natura normativa e non contrattuale e non può quindi essere derogata in via cautelare. Nello specifico, il giudice ordinario non può, in via cautelare, inibire al soggetto finanziatore l'adempimento di obblighi e termini che hanno fonte normativa e non negoziale, pena l'alterazione di un assetto regolatorio posto a presidio dell'integrità del fondo pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che la normativa di settore già appresta uno strumento idoneo a tutelare l'imprenditore in sede di trattative senza necessità di intervento giudiziale in quanto contempla la possibilità di inoltrare proposte transattive anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi e la presentazione di tali proposte determina l'interruzione dei termini previsti per l'escussione.

Si specifica, inoltre, che il pagamento da parte del garante pubblico determina il sorgere del c.d. super privilegio idoneo ad alterare la composizione del debito con effetti potenzialmente pregiudizievoli per il ceto chirografario; tuttavia - evidenzia il giudice - tale effetto è previsto direttamente dalla legge e non può essere impedito in via cautelare senza incidere su un assetto normativo imperativo.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

19) Tribunale di Napoli: sulle Fideiussioni omnibus successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia

In data 7 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli ha ribadito il proprio orientamento in materia di fideiussioni omnibus stipulate dopo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, affrontando nuovamente il tema del rapporto tra clausole conformi allo schema ABI e presunta adesione a un'intesa anticoncorrenziale.

Il giudizio prende le mosse dalla richiesta, avanzata dagli attori, di dichiarare la nullità di alcune fideiussioni sottoscritte nel 2006. Secondo la loro tesi, la coincidenza delle clausole con il modello ABI (di cui, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia ha accertato il carattere restrittivo

della concorrenza) avrebbe costituito di per sé prova sufficiente dell'esistenza di un collegamento con l'intesa vietata e, dunque, della nullità del contratto "a valle".

Il Tribunale, tuttavia, offre una lettura più restrittiva del valore probatorio del citato provvedimento della Banca d'Italia. Tale atto conserva efficacia privilegiata unicamente con riferimento al periodo oggetto dell'istruttoria (ottobre 2002 – maggio 2005) e non può automaticamente estendersi a fideiussioni stipulate successivamente.

La mera coincidenza delle clausole di un contratto di fideiussione stipulato dopo tale periodo con quelle dello schema ABI oggetto di indagine non è sufficiente - di per sé sola - a provare l'esistenza e/o la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" da cui discenderebbe la nullità delle clausole dei contratti stipulati "a valle". In tali casi, spetta agli attori dimostrare l'esistenza, nel mercato rilevante e al momento della stipula, di un coordinamento effettivo tra un numero significativo di istituti di credito, tale da imporre modelli contrattuali uniformi e privare la clientela di una reale possibilità di scelta.

La decisione conferma, dunque, la continuità dell'orientamento del Tribunale di Napoli, pur nel contesto di un quadro giurisprudenziale non uniforme e oggetto di pronunce differenti da parte di altri giudici di merito e di legittimità.

Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

GIURISPRUDENZA

20) Corte di Cassazione: la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta prima del fallimento deve essere integralmente trasferita dinanzi al giudice delegato nelle forme dell'accertamento del passivo

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta prima del fallimento, ove preordinata a far valere pretese restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e deve essere integralmente trasferita dinanzi al giudice delegato nelle forme dell'accertamento del passivo (Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6481; Cass. civ., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6498).

Con le due speculari pronunce in discorso, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno composto un persistente contrasto giurisprudenziale relativo al coordinamento tra il giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento e la sopravvenuta apertura del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) a carico della controparte.

Entrambe le decisioni originano da azioni incardinate prima della dichiarazione di insolvenza e sono finalizzate alla risoluzione di contratti a prestazioni corrispettive, cui si correlano accessorie pretese

restitutorie o risarcitorie contro il patrimonio del debitore. Il nodo sistematico attiene alla portata dell'art. 72, comma 5, l. fall., nell'incertezza tra il mantenimento di un doppio binario processuale (caratterizzato dalla prosecuzione della domanda risolutoria in sede ordinaria e l'ammissione dei conseguenti crediti al passivo fallimentare) e la necessaria trasmigrazione integrale della vertenza innanzi al giudice concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo.

Le Sezioni Unite, investite della questione, l'hanno risolta statuendo che l'art. 72, comma 5, l. fall. impone un'integrale devoluzione al giudice delegato qualora si tratti di una domanda *“in cui confluiscono l'istanza risolutoria e quelle restitutoria e risarcitoria”*. Ciò in quanto, *“ove si ponga mente alla stretta correlazione esistente tra la risoluzione del contratto e i crediti restitutori e risarcitori che conseguono allo scioglimento del vincolo non si può non credere che il giudizio inerente alla pregiudiziale costitutiva meriti di essere trattato – per il rilievo che assume nella genesi del diritto di credito da far valere – nelle forme dell'accertamento del passivo”*. Per tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno precisato che, una volta sopravvenuto il fallimento, il giudizio ordinario di risoluzione non sarà interrotto o estinto, bensì andrà dichiarato improcedibile, onerando il contraente *in bonis* di riproporre la domanda in sede concorsuale.

Invece, laddove la domanda di risoluzione non sia strumentale a pretese restitutorie e risarcitorie, e venga dunque meno il nesso di strumentalità con l'accertamento del passivo concorsuale, l'azione resterà procedibile in sede ordinaria, così come quando sull'azione di risoluzione sia stata pronunciata una sentenza anche non passata in giudicato.

A questo riguardo, le pronunce in esame hanno fornito una importante precisazione escludendo che l'ambito cognitivo del giudice delegato si limiti a una delibazione meramente incidentale. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che *“in difetto di una precisa indicazione normativa circa il diverso contenuto della decisione da rendersi nella sede concorsuale, avanti al quale va riproposta la domanda, è doveroso credere che, in ipotesi di accoglimento, la statuizione del giudice fallimentare sia proprio quella, costitutiva o dichiarativa, cui mettono capo le azioni risolutorie tipiche”*.

Un'ulteriore importante precisazione è stata fornita dalla sentenza n. 6498/2026 in relazione all'ipotesi delle c.d. domande incrociate di risoluzione contrattuale. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito, da un lato, che *“la domanda di risoluzione promossa dal contraente fallito, e proseguita, dopo l'apertura della procedura concorsuale, dal curatore, è [...] sottratta alla cognizione del giudice fallimentare e deve proseguire nella sede originaria”*; dall'altro lato, che qualora il contraente *in bonis* abbia coltivato la propria domanda in sede concorsuale, *“il giudizio di risoluzione trattato avanti al giudice fallimentare, in cui potrà confluire, quale fatto impeditivo della pretesa, l'eccezione di inadempimento del curatore, deve fare il suo corso, non potendo essere condizionato dalla contemporanea pendenza del giudizio promosso dal curatore medesimo”*.

Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato”;*
- *“La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria”;*
- *“Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle consequenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio” (sentenza n. 6481/2026);*
- *“In caso di domanda di risoluzione trascritta, l'accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c.” (sentenza n. 6481/2026);*
- *“Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l'altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria” (sentenza n. 6498/2026).*

Per consultare il testo della sentenza n. 6481/2026 clicca [qui](#).

Per consultare il testo della sentenza n. 6498/2026 clicca [qui](#).

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI

21) In GU la Legge di delegazione europea 2026

In data 25 marzo 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 17 marzo 2026, n. 36](#) (Legge di Delegazione europea 2025), ai sensi della quale viene delegato al Governo il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

In particolare, la legge fa riferimento, inter alia, ai seguenti regolamenti e direttive:

- Direttiva (UE) 2024/2823 e Regolamento (UE) 2024/2822 relativi ai disegni e modelli e alla loro protezione giuridica;
- Direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Direttiva (UE) 2025/1, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- Regolamento (UE) 2024/3005, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di governance (ESG);
- Regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali; e
- Regolamento (UE) 2025/38, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi.

22) In GU la Legge sulle PMI

In data 23 marzo 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 68, la [Legge 11 marzo 2026, n. 34](#), recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese.

Il provvedimento introduce disposizioni volte, tra l'altro, a favorire l'aggregazione delle imprese minori, migliorare l'accesso al credito bancario e prevedere misure di semplificazione amministrativa, articolate in più capi dedicati alle diverse aree di intervento.

Per una disamina dei principali contenuti della legge e delle novità introdotte, si rinvia al nostro *legal insight* disponibile al seguente [link](#).